



2024/2434

12.9.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2434 DELLA COMMISSIONE**

**dell'11 settembre 2024**

**recante deroga, per l'anno 2024, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, anteriormente al 1° dicembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulla superficie e sugli animali a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione che derogano all'articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari.
- (3) Nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2024, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di derogare all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per consentire loro di versare anticipi maggiorati onde far fronte a un'emergenza sorta a causa di una combinazione eccezionale di eventi avversi, tra cui l'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia, le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente e gli eventi meteorologici estremi nell'Europa centrale, meridionale e orientale. Nella riunione congiunta del comitato dei Fondi agricoli, del comitato della politica agricola comune e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli del 24 luglio 2024, gli Stati membri hanno confermato che i loro produttori agricoli incontrano problemi di liquidità a causa di una combinazione di eventi avversi che hanno inciso sui prezzi dei fattori di produzione agricoli e delle materie prime principali. Hanno chiesto alla Commissione di adottare atti di esecuzione che derogano all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per consentire il pagamento di anticipi maggiorati per tutti gli interventi e le misure in relazione all'anno di domanda 2024.

<sup>(1)</sup> GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/229/oj>).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

- (4) L'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia e i conflitti in Medio Oriente rischiano di protrarre le difficoltà esistenti, come gli elevati prezzi dei fattori di produzione, e di creare nuove perturbazioni degli scambi internazionali di merci, compreso un riorientamento dei flussi commerciali, con conseguenti aumenti dei costi di spedizione e ritardi. Tali andamenti e incertezze hanno esercitato pressioni al rialzo sui prezzi dei fattori di produzione. Tali eventi perturbano anche i flussi commerciali e hanno un impatto significativo sui prezzi delle materie prime agricole e sui mercati agricoli.
- (5) I prezzi dei fattori di produzione, come l'energia e i fertilizzanti, rimangono notevolmente elevati in tutti i settori agricoli. I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale. Tuttavia, i prezzi delle materie prime agricole come i cereali e i mangimi rimangono relativamente bassi, il che riduce i margini di profitto per gli agricoltori. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile, in quanto il rapporto tra prezzi dei fattori di produzione e prezzi delle materie prime è ulteriormente peggiorato rispetto al 2023, soprattutto per i produttori di cereali e mangimi.
- (6) Inoltre, si prevede che i recenti eventi meteorologici avversi, quali precipitazioni eccessive, gelate tardive e inondazioni locali in alcune regioni, deficit idrico e ondate di calore in diverse parti dell'Europa centrale, meridionale e orientale, incideranno negativamente sulle rese delle colture.
- (7) Tali circostanze causeranno probabilmente problemi di liquidità ai produttori agricoli in tutta l'Unione, considerando che gli eventi avversi incidono sui prezzi dei fattori di produzione e delle materie prime agricole. Il quadro è ulteriormente aggravato dagli elevati tassi di interesse sui mercati finanziari europei. Alla luce di tali circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2024 al fine di affrontare i problemi di liquidità cui andranno probabilmente incontro i produttori agricoli in tutta l'Unione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli, del comitato della politica agricola comune e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, in relazione all'anno di domanda 2024, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.
2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN